

Commissioni, no a fungibilità

PAOLO CIRASA E CHIARA DI MARIA

Esame **avvocati**, Cds sui componenti Sono immediatamente applicabili le disposizioni in materia di composizione delle commissioni esaminatrici previste dall' art. 47 della legge di riforma della professione forense, con conseguente abrogazione del principio di c.d. fungibilità dei componenti delle commissioni degli esami di abilitazione all' esercizio della professione forense. Così il Consiglio di stato in adunanza plenaria con la sentenza n. 18 del 14 dicembre 2018. Nel caso portato all' attenzione del collegio, un aspirante avvocato impugnava il provvedimento di non ammissione alle prove orali, lamentando dei vizi concernenti la composizione della sottocommissione che lo aveva giudicato. Chiamato a decidere la controversia, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia deferiva al consiglio di stato in adunanza plenaria la determinazione della disciplina vigente in ordine alla composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame avvocato, ritenendo poco chiare le disposizioni transitorie contenute nell' art. 49 della legge n. 247/2012. La rilevanza della questione risiedeva nel fatto che mentre l' art. 47 della legge n. 247/2012 introdurrebbe il c.d. «principio di corrispondenza» nella composizione delle commissioni, imponendo che ogni titolare della commissione d' esame debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria, il previgente art. 22, rdl n. 1578/1933 prevedeva il diverso principio di piena fungibilità, anche infracategoriale, dei commissari. Chiamato a pronunciarsi, il collegio in adunanza plenaria ha dapprima chiarito che le norme contenute nell' art. 47 cit. devono ritenersi attualmente in vigore, poiché estranee all' ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute nella legge. Ciò posto, la sentenza in commento ha ricordato che la commissione d' esame è un collegio perfetto, che può deliberare solo con la presenza di tutti i suoi membri. Se il legislatore ha ritenuto indispensabile l' apporto di soggetti provenienti da differenti categorie, ne discende che ogni titolare deve essere sostituito da un supplente della medesima

IV Lunedì 29 Gennaio 2019 AFFARI LEGALI ItaliaOggi7

Il ministro della giustizia Bonafede ha aperto il 23 gennaio il nuovo anno giudiziario Processo civile a fisarmonica Calendario e attività tarati sulla complessità del caso

In Cuneo Monetti
A arrive il processo civile riformato, nel quale il giudice stabilisce le modalità e attività in base alla complessità della causa e al rispetto del diritto di difesa. È la giustizia che ritorna, quella che interessa il ministro Bonafede. Quella che «ritorna» a far parte integrante e vitale, abilitando l'attività del giudice, consentendo il processo, assicurando le risorse in base al grado di complessità del caso. Il ministro ha parlato di «ritorno» a far parte integrante e vitale, abilitando l'attività del giudice, consentendo il processo, assicurando le risorse in base al grado di complessità del caso. Il ministro ha parlato di «ritorno» a far parte integrante e vitale, abilitando l'attività del giudice, consentendo il processo, assicurando le risorse in base al grado di complessità del caso.



Massimo Bonafede

del giudice giudiziario, la misura a far parte del Pm, è la riforma della procedura concorsuale, ossia attività in base al processo. Questo al processo civile, che ogni caso è un caso, che ogni caso è un caso, che ogni caso è un caso. Questo al processo civile, che ogni caso è un caso, che ogni caso è un caso, che ogni caso è un caso.

Disciplinare notai, ricorsi anche per vizi processuali

In Paolo Cirasa e Chiara Di Maria
S on immediatamente applicabili le disposizioni transitorie contenute nell' art. 49 della legge n. 247/2012. La rilevanza della questione risiedeva nel fatto che mentre l' art. 47 della legge n. 247/2012 introdurrebbe il c.d. «principio di corrispondenza» nella composizione delle commissioni, imponendo che ogni titolare della commissione d' esame debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria, il previgente art. 22, rdl n. 1578/1933 prevedeva il diverso principio di piena fungibilità, anche infracategoriale, dei commissari. Chiamato a pronunciarsi, il collegio in adunanza plenaria ha dapprima chiarito che le norme contenute nell' art. 47 cit. devono ritenersi attualmente in vigore, poiché estranee all' ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute nella legge. Ciò posto, la sentenza in commento ha ricordato che la commissione d' esame è un collegio perfetto, che può deliberare solo con la presenza di tutti i suoi membri. Se il legislatore ha ritenuto indispensabile l' apporto di soggetti provenienti da differenti categorie, ne discende che ogni titolare deve essere sostituito da un supplente della medesima

Esame avvocati, Cds sui componenti Commissioni, no a fungibilità

le disposizioni transitorie contenute nell' art. 49 della legge n. 247/2012. La rilevanza della questione risiedeva nel fatto che mentre l' art. 47 della legge n. 247/2012 introdurrebbe il c.d. «principio di corrispondenza» nella composizione delle commissioni, imponendo che ogni titolare della commissione d' esame debba essere sostituito da un supplente della medesima categoria, il previgente art. 22, rdl n. 1578/1933 prevedeva il diverso principio di piena fungibilità, anche infracategoriale, dei commissari. Chiamato a pronunciarsi, il collegio in adunanza plenaria ha dapprima chiarito che le norme contenute nell' art. 47 cit. devono ritenersi attualmente in vigore, poiché estranee all' ambito applicativo delle disposizioni transitorie contenute nella legge. Ciò posto, la sentenza in commento ha ricordato che la commissione d' esame è un collegio perfetto, che può deliberare solo con la presenza di tutti i suoi membri. Se il legislatore ha ritenuto indispensabile l' apporto di soggetti provenienti da differenti categorie, ne discende che ogni titolare deve essere sostituito da un supplente della medesima

categoria.